

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3047 del 23/05/2025
Oggetto	4^ Modifica non sostanziale - Az. AIA Recter srl
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3177 del 23/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 11888/2025

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Recter s.r.l. – 4^a Modifica Non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'impianto IPPC di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06), ubicato in Via Laguna n° 27/A, nel Comune di Imola (BO) -

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Recter s.r.l., avente sede legale in Comune di Faenza (RA) in Via Vittime Civili di Guerra n° 5, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), svolta nell'impianto ubicato in Comune di Imola (BO) in Via Laguna n° 27/A;

Vista la domanda⁴ dell'azienda Recter s.r.l. del 26/03/2025, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata all'installazione in oggetto, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla revisione delle Schede EoW dei prodotti inerti alla luce dei nuovi riferimenti tecnici ed ambientali definiti dal nuovo DM 127/2024 e della Scheda della biomassa legnosa. Il Gestore chiede inoltre di separare l'EoW composto al 100% da rifiuti a matrice terrosa dall'EoW "aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa" introducendo una nuova scheda denominata "terra vagliata".

Dato atto che:

- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 26/03/2025, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;
- in data 22/05/2025, l'Azienda ha presentato le integrazioni volontarie⁷;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato con atto di ARPAE DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 e successivamente integrato con DET-AMB- 2022-4876 del 26/09/2022, DET-AMB-2023-2080 del 21/04/2023, DET-AMB-2025-1279 del 4/03/2025;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2025/56967 del 26/03/2025;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2025/57727 del 26/03/2025;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2025/95547 del 22/05/2025;

L'Azienda Recter è autorizzata ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06, a svolgere operazioni di recupero su rifiuti in parte non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del Regolamento n. 127/2024 e pertanto, non rientra tra gli impianti obbligati all'adeguamento ai criteri del regolamento stesso.

Tuttavia, il Gestore, anche al fine di correggere alcuni refusi e meglio dettagliare e integrare alcuni aspetti, chiede di poter **aggiornare ed integrare le Schede EoW** dei vari prodotti di natura inerte già autorizzati, **facendo riferimento alle norme UNI** e secondo i principi dei **nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti dal nuovo DM 127/2024; le schede così aggiornate saranno autorizzate sempre ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3.**

In aggiunta a quanto sopra, il Gestore chiede di **creare una nuova Scheda EoW per il prodotto denominato "terra vagliata"**. L'attuale scheda EoW dell'aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa prevede infatti anche la possibilità di produrre un aggregato riciclato composto al 100% da rifiuti a matrice terrosa (EER 010413, 170504, 170904, 191209, 191302, 200202) di cui alla tipologia a), prodotto che costituisce un sottoinsieme del suddetto prodotto.

Il Gestore ha pertanto presentato negli Allegati 1 e 2 le Schede EoW aggiornate, in Allegato 3 una nuova proposta di Dichiarazione di Conformità (DDC) in analogia all'Allegato 3 al DM 127/2024. In Allegato 4 è riportata la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. n. 0030113 del 17/02/2025) contenente le risposte ai chiarimenti in merito al DM 127/24 richiesti da ANPAR (Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati) con propria nota del 21/10/2024. Si rimanda ai suddetti Allegati per gli opportuni approfondimenti.

Di seguito si riporta il dettaglio delle modifiche richieste.

Descrizione delle modifiche richieste comuni a tutte le schede EoW

Per ogni scheda di prodotti EoW di natura inerte (ad esclusione di quella relativo al "Materiale per la copertura discariche"), il Gestore chiede di eliminare il riferimento alla Circolare MATTM n. 5205/2005 e di aggiornare:

- a) i requisiti tecnico-prestazionali, in accordo con la norma UNI 11531-1, relativa alla verifica dell'idoneità tecnica degli aggregati agli specifici impieghi previsti. In particolare:
 - Norma UNI 11531-1, la quale nei suoi diversi prospetti definisce i criteri per garantire l'idoneità tecnica ad un determinato impiego (rilevati, sottofondi, riempimenti, ecc.);
 - Norma UNI EN 13242, la quale definisce le modalità per la valutazione delle prestazioni del materiale e per la conseguente marcatura CE dello stesso. I prodotti denominati "Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa", "Sabbia riciclata 0/10 e il nuovo prodotto proposto "Terra vagliata" costituiscono prodotti utilizzabili solo a fini NON strutturali (ossia non destinati a sostenere il corpo stradale), e per tale ragione sono marcati CE secondo il Sistema 4. I prodotti stabilizzato 0/30 e stabilizzato 0/60 invece, essendo destinabili ad usi strutturali, prima della loro eventuale commercializzazione, saranno marcati CE secondo il Sistema 2+;
- b) i requisiti ambientali di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, riferendosi ai criteri stabiliti nell'Allegato 1 del DM alla Tabella 2 e alla Tabella 3;
- c) le schede EoW eliminando l'indicazione delle percentuali di ogni tipologia di rifiuto che concorre all'ottenimento della "miscela", al fine di non creare condizionamenti in fase operativa di gestione dei rifiuti per l'ottenimento del prodotto EoW. Tale modifica interessa le Schede EoW: Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa, sabbia riciclata 0/10, Stabilizzato misto 0/30 e 0/60;

- d) le date di scadenza dei certificati ISO 14001 e ISO 9001 ed integrare le schede con il certificato ISO 45001 ottenuto in data 26/04/2023;
- e) revisione del modello di Dichiarazione di Conformità, in accordo con il format riportato in Allegato 3 al DM 127/2024.

AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE TERROSA E/O SABBIOSA – REV.02

In relazione a tale EoW il Gestore chiede:

- a) data la natura versatile del prodotto in oggetto, di poterlo destinare ad **impieghi aggiuntivi**, escludendo un eventuale utilizzo in siti a destinazione agricola;
- b) di poter utilizzare tra i “rifiuti a matrice terrosa” anche le terre e rocce da scavo provenienti da siti inizialmente potenzialmente contaminati per i quali per i quali è stata emessa la certificazione di avvenuta bonifica
- c) di definire i criteri di ammissibilità in impianto dei rifiuti da destinare alla produzione dell’aggregato in oggetto;
- d) di modificare inoltre le percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti;
- e) una nuova modalità di gestione dei lotti di EoW.

In riferimento **alla richiesta di cui al punto a)**, il Gestore chiede che il prodotto, oltre ad essere impiegato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti, e colmate (utilizzo di cui alla lettera a) dell’Allegato 2 al DM 127/24), venga impiegato per la realizzazione di rilevati e terrapieni (utilizzo di cui alla lettera b) dell’Allegato 2 al DM 127/24), in entrambi i casi con funzioni non strutturali, ossia non destinate a sostenere il corpo stradale.

Ai sensi di quanto indicato dalla norma UNI 11531-1 al prospetto 4a, per la realizzazione di un rilevato l’aggregato deve avere una pezzatura in “frazione unica” di 0-63 mm, mentre al contrario per la realizzazione di recuperi ambientali/riempimenti, la stessa norma UNI non fissa alcun requisito particolare in termini di pezzatura, ponendo solo un limite sulla dimensione massima consentita (che deve essere inferiore a 125 mm). Per tali ragioni il Gestore **ritiene non più pertinente l’indicazione della pezzatura 0-10 e chiede di rimuoverla nella sua denominazione autorizzata**. Resta ovviamente inteso che il prodotto, a seconda dell’utilizzo a cui sarà destinato, dovrà rispettare i requisiti granulometrici previsti per lo stesso.

In merito **alla richiesta di cui al punto b)**, il Gestore chiede, sulla base di quanto espresso dal MASE nella suddetta nota di cui all’allegato 4 all’istanza, di **poter ammettere alla produzione dell’aggregato riciclato anche i rifiuti con EER 170504 provenienti da siti nei quali è stata portata a termine la procedura di bonifica, accompagnati da certificazione di avvenuta bonifica**.

Per un puntuale controllo di tali rifiuti in ingresso l’Azienda prevede di **richiedere al produttore un’analisi di caratterizzazione e classificazione indipendentemente dalle quantità prodotte e per ciascun sito di produzione**.

Si evidenzia altresì che tali rifiuti sono comunemente sottoposti a caratterizzazioni più frequenti e spesso più accurate rispetto a rifiuti di egual natura ma provenienti da siti non interessati da interventi di bonifica.

In merito ai criteri di ammissibilità in impianto dei rifiuti da destinare alla produzione dell’aggregato in oggetto **(punto c))**, **in aggiunta a quanto previsto dal DM 127/2024 Allegato 1, lett. b) , l’Azienda**

intende mantenere l'attuale impostazione rivolta alla verifica analitica di ogni tipologia di rifiuto in ingresso (eccezion fatta per i rifiuti a matrice terrosa in quantità < 200 ton/anno provenienti dallo stesso cantiere/sito di produzione), **mantenendo come requisito massimo di ammissibilità il rispetto delle CSC di Colonna B, Tabella 1, Allegato V, Titolo V, della Parte IV del D.Lgs. 152/06.**

Sono inoltre mantenuti i controlli aggiuntivi già prescritti nelle Schede EoW vigenti per specifici codici EER, integrati nella Tabella 2, posta in calce alla Scheda EoW e contenente i requisiti massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto.

Per quanto attiene la richiesta di cui al **punto d)**, il Gestore dichiara che i rifiuti di stessa matrice (terrosa, sabbiosa, granulare o fangosa) derivanti da produttori diversi possono avere caratteristiche tecniche differenti e che pertanto se ne debba dosare di più o di meno per raggiungere la qualità standard del prodotto. Inoltre, può essere necessario produrre aggregati più sabbiosi o più terrosi a seconda delle esigenze dei clienti, **sempre entro i requisiti tecnico-ambientali indicati nella Tabella 1, posta in calce alla Scheda EoW, ed anch'essa oggetto di revisione con riferimento ai criteri del DM 127/24. Chiede pertanto di modificare le percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti seppur indicative.**

In merito alla **gestione dei lotti di EoW punto e)**, sulla base di quanto espresso dal MASE nella suddetta nota di cui all'allegato 4 all'istanza, il Gestore chiede, in caso di continuità produttiva di aggregato con le stesse caratteristiche, **di poter abbancare più lotti aventi le medesime caratteristiche in un unico cumulo in aree di deposito idonee interne o esterne all'impianto, sempre nella disponibilità del gestore.**

La Tabella 1 e la Tabella 2, contenenti rispettivamente i requisiti dell'EoW e i valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto sono aggiornate.

TERRA VAGLIATA – NUOVA SCHEDA EOW

L'attuale scheda EoW del prodotto "Aggregato inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa" prevede infatti la possibilità di produrre un aggregato riciclato composto al 100% da rifiuti a matrice terrosa (EER 010413, 170504, 170904, 191209, 191302, 200202) di cui alla tipologia a).

Al fine di garantire una maggiorazione chiarezza e per meglio identificare i prodotti commercializzati, il Gestore chiede di poter identificare l'aggregato costituito da soli rifiuti a matrice terrosa in una nuova scheda dedicata, con la denominazione di **"Terra vagliata"**, che può essere utilizzato (sempre con funzioni non strutturali) per la realizzazione di:

- recuperi ambientali, riempimenti, colmate/rinterri non destinati a sostenere il corpo stradale esclusivamente in siti a destinazione residenziale, agricola, naturalistica;
- sistemazioni morfologiche di siti interessati da attività estrattive esclusivamente in siti a destinazione residenziale, agricola, naturalistica;
- rilevati e rimodellazioni del terreno (ad es. terrapieni) non destinati a sostenere il corpo stradale in siti a destinazione residenziale, agricola, naturalistica o in siti a destinazione commerciale/industriale

Restano confermate le stesse considerazioni e le stesse modifiche proposte e descritte al precedente paragrafo.

SABBIA RICICLATA 0/10 – REV.01

In relazione a tale EoW il Gestore chiede, data la natura versatile del prodotto in oggetto, di poterlo destinare ad **impieghi aggiuntivi**, escludendo un eventuale utilizzo in siti a destinazione agricola.

Il prodotto, infatti, oltre ad essere impiegato con funzioni non strutturali per la realizzazione sottofondi di piazzali civili/industriali (utilizzo di cui alla lettera c) dell'Allegato 2 al DM 127/24) e per la realizzazione di rilevati (utilizzo di cui alla lettera b) dell'Allegato 2 al DM 127/24), potrebbe anche essere impiegato per la realizzazione di allettamenti, rinfianchi e analoghi (utilizzo di cui alla lettera e) dell'Allegato 2 al DM 127/24).

Con la dicitura "allettamenti e rinfianchi", desunta dalla norma UNI 11531-1, si intende il riempimento di scavi superficiali realizzati per la sistemazione sotto il piano campagna di tubazioni, cavi e impianti per pubblici servizi.

Ai sensi di quanto indicato dalla norma UNI 11531-1 (prospetto 4a), per la realizzazione di un rilevato l'aggregato deve avere una pezzatura in "frazione unica" di 0-63 mm, per la realizzazione di un sottofondo l'aggregato deve avere una pezzatura in "frazione unica" di 0-31,5 mm, mentre per la realizzazione di "allettamenti, rinfianchi e analoghi", la norma UNI 11531-1 al prospetto 4c (introdotto nell'ultima versione del 2022) non prevede alcun requisito granulometrico specifico, indicando esclusivamente che il diametro minimo del prodotto deve essere pari a 0 mm e il diametro massimo deve essere maggiore di 6,3 mm. Per tali utilizzi una granulometria adeguata è solitamente di 0-8 o di 0-10 mm. Per tale ragione, il Gestore **non ritiene idonea l'indicazione della pezzatura (0-10 mm) nella sua denominazione autorizzata**.

In merito alla **gestione dei lotti di EoW ed alla modifica delle percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti**, il Gestore chiede quanto previsto per l'aggregato "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa".

STABILIZZATO 0/30 – REV.01

In riferimento a tale aggregato, il Gestore ha definito il suo utilizzo in funzione delle sue caratteristiche e della sua granulometria, specificando che **l'unico possibile impiego di un prodotto avente pezzatura 0-31,5 mm, in conformità alla norma UNI 11531-1, è la realizzazione di sottofondi**.

Si evidenzia a riguardo che, a livello tecnico, **la pezzatura corretta da indicare è 0-31,5, anziché 0-30**.

Oltre a quanto sopra il Gestore chiede di modificare gli aspetti comuni a tutti gli altri prodotti di natura inerte come indicato in precedenza e di aggiornare la Tabella 1 e la Tabella 2, poste in calce alla Scheda, contenenti rispettivamente i requisiti dell'EoW e i valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto.

In merito alla **modifica delle percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti**, il Gestore chiede quanto previsto per l'aggregato "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa".

STABILIZZATO 0/60 – REV.01

In riferimento a tale aggregato, come per l'aggregato precedente (analogo al presente ma con granulometria differente), il Gestore ha definito il suo utilizzo in funzione delle sue caratteristiche e della sua granulometria, **specificando che l'unico possibile impiego di un prodotto avente pezzatura 0-63 mm, in conformità alla norma UNI 11531-1, è la realizzazione del corpo di rilevati**.

Si evidenzia a riguardo che, a livello tecnico, **la pezzatura corretta da indicare è 0 - 63, anziché 0-60**.

Oltre a quanto sopra il Gestore chiede di modificare gli aspetti comuni a tutti gli altri prodotti di natura inerte come indicato in precedenza e di aggiornare la Tabella 1 e la Tabella 2, poste in calce alla Scheda, contenenti rispettivamente i requisiti dell'EoW e i valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto.

In merito alla **modifica delle percentuali di utilizzo di ogni macrocategoria di rifiuti**, il Gestore chiede quanto previsto per l'aggregato "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa".

BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE – REV.01

La principale modifica richiesta, è inerente le percentuali di utilizzo delle due macro-tipologie di rifiuti per la realizzazione del prodotto (ossia frazione verde biodegradabile e frazione legnosa secca).

Per tale prodotto il Gestore ritiene opportuno precisare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, identificati dal codice EER 200201, che concorrono alla realizzazione del prodotto in oggetto.

Per l'ottenimento della biomassa legnosa sono infatti utilizzati i rifiuti di cui al codice EER 200201 costituiti dalle potature di alberi/siepi (ossia rami, tronchi, tronchetti con anche eventuale presenza delle foglie residue) e dalle radici degli stessi. Sono esclusi dalla produzione dell'EoW gli sfalci d'erba e le foglie raccolte dal suolo, in quanto non idonei a tale scopo e che sono gestiti, sempre mantenendo la qualifica di rifiuto, verso altri destini, quali impianti di compostaggio o di teleriscaldamento.

Quanto sopra, oltre che nella sezione "caratteristiche dei rifiuti in ingresso" è stato anche meglio specificato nella sezione "processo e tecniche di trattamento".

Sempre nella sezione "processo e tecniche di trattamento", al fine di non creare condizionamenti in fase operativa di gestione dei rifiuti per l'ottenimento del prodotto EoW, il Gestore chiede inoltre di eliminare l'indicazione puntuale delle percentuali di ogni tipologia di rifiuto che concorre all'ottenimento della "miscela", in quanto si tratta di percentuali puramente indicative e non sempre garantibili, dal momento che la qualità del rifiuto in ingresso, a parità di codice EER, può essere notevolmente differente da un produttore rispetto all'altro. Risulta pertanto complesso mantenere delle percentuali fisse per l'ottenimento della "miscela" da qualificare come EoW.

Infine, per coerenza con le Schede EoW dei rifiuti inerti, sono state invertite e numerate le tabelle riportate in calce alla Scheda, riportando inizialmente la tabella per la conformità del prodotto e successivamente la tabella con i limiti per i rifiuti in ingresso.

Pertanto, nella versione revisionata della Scheda:

- la Tabella 1 conterrà parametri e limiti per la verifica di conformità del prodotto EoW in funzione dell'utilizzo, distinguendo tra:
 - parametri e limiti per impianti industriali
 - parametri e limiti per utilizzo in piccoli (<500 kW) e medi (<1,5 MW) impianti residenziali, commerciali e di edifici pubblici
- la Tabella 2 conterrà parametri e valori massimi di ammissibilità dei rifiuti in impianto per la produzione di tale EoW.

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. n. 0030113 del 17/02/2025) contenente le risposte ai chiarimenti in merito al DM 127/24 richiesti da ANPAR (Associazione

Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati) con propria nota del 21/10/2024 che il Gestore ha riportato in Allegato 4 all'istanza e con la quale viene chiarito che:

- per la produzione di un aggregato recuperato sono esclusi i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti *"dai siti nei quali è ancora in corso un procedimento di bonifica quindi in assenza di certificazione di avvenuta bonifica"* (si veda nel dettaglio risposta al quesito in merito all'Allegato 1 lett. a) – Rifiuti ammissibili).
- in merito alla gestione dei lotti EoW, *"I rifiuti cessano di essere tali nel momento in cui si verifica il rispetto delle condizioni previste dal DM."*

Da tale momento, pertanto, il gestore è libero di gestirli secondo le proprie regole organizzative aziendali non essendo previsto un obbligo/onere a suo carico di mantenere la separazione per lotti potendo essere depositato anche in aree esterne all'impianto, purché nella disponibilità del gestore." (si veda nel dettaglio risposta al quesito in merito all'Allegato 1 punto c)).

Considerato che:

- l'aggregato riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa della presente modifica non rientra nella definizione di aggregato recuperato definito nel DM 127/2024, ma rispetta la definizione data dalle norme armonizzate europee secondo cui "l'aggregato riciclato è definito come aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni";
- il Gestore chiede di estendere l'adeguamento ai requisiti tecnico-prestazionali ed ambientali, che il DM 127/2024 prevede per solo alcuni EER ed alcuni impieghi, a tutti i rifiuti che verranno utilizzati per la creazione dell'EoW nel rispetto dell'art. 184 ter c. 3 (autorizzazione "caso per caso");
- i nuovi impieghi previsti per gli aggregati "Inerte riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa e "Sabbia riciclata" sono disciplinati dal DM 127/2024 per i codici EER indicati e nel rispetto dei requisiti tecnici indicati nel medesimo decreto;
- il nuovo EoW "terra vagliata" è un sottoinsieme dell'EoW "aggregato riciclato a componente terrosa e/o sabbiosa" già autorizzato e si differenzia poichè ricomprende solo la componente terrosa;
- l'eliminazione delle percentuali di utilizzo della frazione verde biodegradabile e legnosa per la produzione dell'EoW "Biomassa legnosa combustibile", non comporterà un peggioramento delle qualità del prodotto in quanto l'EoW dovrà essere conforme ai parametri e limiti specifici in funzione dell'utilizzo riportati nella Tabella 1 della relativa scheda. I rifiuti in ingresso inoltre, dovranno rispettare i parametri ed i valori massimi di ammissibilità all'impianto per la produzione del suddetto EoW.

Valutato di poter accogliere le modifiche richieste, procedendo all'aggiornamento per Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022;

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. Di **approvare le modifiche richieste dall'Azienda Recter s.r.l. descritte in premessa.**

2. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³** concessa all'azienda Recter s.r.l., per l'installazione IPPC di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.), in Via Laguna n° 27/A, in Comune di Imola (BO), stabilendo che l'Allegato III alla DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022 sia sostituito con l'Allegato III_bis - Schede EoW Revisionate in cui sono state modificate le seguenti schede:

- **1 – AGGREGATO INERTE RICICLATO A COMPONENTE TERROSA E/O SABBIOSA REV.02;**
- **2 - SABBIA RICICLATA REV.01;**
- **3 - STABILIZZATO MISTO 0/ 31,5 – REV.01;**
- **4 - STABILIZZATO MISTO 0/63 - Rev.01;**
- **6 - BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (CIPPATO DI LEGNO E LEGNO FRANTUMATO)- Rev.01;**

e siano introdotti:

- **un nuovo prodotto EoW denominato "TERRA VAGLIATA" la cui scheda 1 bis - TERRA VAGLIATA è riportata nell'Allegato III_bis - Schede EoW revisionate;**
- **la Dichiarazione di Conformità per prodotti EoW inerti in conformità al DM 127/2024.**

3. di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2022-3182 del 23/06/2022.

4. di **ricordare che**, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

PAOLA CAVAZZI⁸

(lettera firmata digitalmente)⁹

Allegato

Allegato III_bis - Schede EoW Revisionate

⁸ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024;

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.